



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | PUZO | ANTONIO |
| <input type="checkbox"/> | DELLA ROSSA | CLAUDIO |
| <input type="checkbox"/> | FIRPO | ANNAMARIA |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 5

Presidente
Relatore
Giudice

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 362/08

UDIENZA DEL

26/05/2009

ore 09:00

SENTENZA

N°

42/09

PRONUNCIATA IL:

26 MAG. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 GIU. 2009

Il Segretario

Bruno Tauris



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 362/08
depositato il 08/08/2008

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARONA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARONA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARONA

[Handwritten mark]



(segue)

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 382/08

UDIENZA DEL

26/05/2009

ore 09:00

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

R.G.R. N. 362/08

Con istanza presentata all'Agenzia delle Entrate di Arona in data 30/11/2007, il ricorrente, di professione " consulente ambientale ", chiedeva il rimborso degli importi versati a titolo di IRAP per gli anni d'imposta 2004- 2005- 2006 per un totale complessivo di € 4.605,38, oltre interessi, per indebitato oggettivo delle imposte versate, anche in forza della sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale e la non debenza dell'imposta per ragioni soggettive proprie del ricorrente in relazione alla sua peculiare modalità di svolgimento dell'attività, in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Arona, dichiara che nella fattispecie, anche alla luce della recente prassi e suprema giurisprudenza, ricorrono gli estremi per ritenere fondata la istanza di rimborso.

Osserva che il ricorrente ha sufficientemente provato, attraverso la documentazione allegata agli atti, l'assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente, e soprattutto la mancanza di operazioni di ammortamento per impossidenza di beni strumentali.

Conclude dichiarando che il rimborso sarà erogato non appena saranno presenti i fondi necessari.

Nella memoria aggiuntiva il ricorrente prendendo atto sulla ammissione dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla spettanza del rimborso, chiede a questa Commissione di non dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, se in sede di udienza, non viene esibita la prova dell'avvenuta erogazione del rimborso, ma che venga comunque emessa una sentenza di condanna al rimborso, al fine di ottenere un titolo eseguibile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

O S S E R V A

questo Collegio che le doglianze di parte sono meritevoli di accoglimento. Ed, invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 156/2001, ha stabilito quanto segue:

" l'assoggettamento all'IRAP del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è d'altro canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e capacità contributiva identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta, né appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro.

È tuttavia vero, come taluni rimettenti rilevano, che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'Imposta sulle Attività Produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall' "esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

La sentenza riportata va letta in funzione della specifica disposizione di legge.

L'art. 2, comma 1 del decreto IRAP (che è stato modificato appositamente in questo senso dal decreto legislativo 137/98), stabilisce infatti che: "presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".

Diventa fondamentale, dunque, definire questa categoria, in quanto la definizione di "organizzazione di impresa" è già superata dalla stessa norma IRAP.

È evidente, invece, che l'indagine deve andare oltre: per avere esclusione dall'IRAP dobbiamo essere in presenza di un'attività professionale, svolta senza impiego di capitali e di altri mezzi, (quindi diversa dall'impresa), nell'ambito della quale, però, non esista nemmeno quella "autonoma organizzazione" richiesta per l'applicazione dell'IRAP: una valutazione, cioè, legata alle modalità di svolgimento, da parte del singolo soggetto, dell'attività professionale.

Non a caso, la stessa Corte Costituzionale conclude che l'accertamento di questa condizione "in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto".

Il fatto che al giudice tributario sia chiesto di verificare se, di fatto, sussistano i presupposti impositivi è conseguente non tanto, o non solo, alla decisione della Corte Costituzionale ma al diritto alla tutela dei propri diritti da parte del contribuente.

Ciò premesso questo Collegio ritiene che, in generale, si debba verificare se il reddito imponibile ai fini IRAP sia stato realizzato con il ricorso ad una attività (ancorché professionale) organizzata e se questa attività sia anche organizzata in forma autonoma.

A giudizio di questo Collegio l' "organizzazione" non può che fare riferimento ai quattro (per taluni economisti cinque) fattori produttivi e cioè :

- terra

- lavoro

- capitale

- imprenditorialità

- per taluni economisti il quinto fattore produttivo sarebbe lo Stato.

La capacità di creare plusvalore (cioè valore aggiunto a quanto ogni singolo fattore produttivo è in grado di produrre autonomamente) è rappresentato dalla capacità imprenditoriale di organizzare i fattori produttivi per conseguire un valore aggiunto rispetto alla semplice sommatoria dei singoli fattori.

E se tale concetto è pacifico nei confronti dell'imprenditore (" ...chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o di servizi " art. 2082 del cc) non altrettanto lo è nelle varie attività professionali dove tale elemento organizzativo deve essere verificato di volta in volta.

È innanzi tutto evidente che i fattori produttivi " organizzabili " in una attività professionale sono essenzialmente il capitale ed il lavoro (inteso come fattore esterno alla propria e personale attività professionale, e, quindi, come lavoro prestato da terzi).

Ed è anche evidente, a giudizio di questa Collegio, che l'assenza di tali fattori, ovvero anche un impiego in misura modesta di questi, determina, per l'effetto, la mancanza di organizzazione o, comunque, una organizzazione del tutto marginale e non significativa in termini di produzione di valore aggiunto (rispetto a quello conseguibile con l'attività personale del professionista).

Tale condizione, necessaria ma non sufficiente, deve essere poi verificata alla luce della sussistenza dell'autonomia di tale organizzazione nel senso che tale organizzazione deve essere in grado di sussistere anche in mancanza del soggetto specifico che organizza tale attività.

È necessario, cioè, che l'attività professionale possa essere esercitata, anche solo potenzialmente, in nome e per conto del professionista purchè, naturalmente, da persone munite dei necessari poteri e cognizioni operative.

Il concetto di autonomia, quindi, non deve essere inteso come contrapposizione all'attività subordinata ma come elemento qualificante l'organizzazione in riferimento all'intervento del professionista.

Nel caso di specie, " consulente ambientale " senza ausilio di dipendenti e in assenza di organizzazione di capitali e soprattutto la mancanza di

operazioni di ammortamento, per quanto accertato da questo Collegio sulla scorta della documentazione prodotta, non sussiste assolutamente la condizione necessaria riferibile alla organizzazione che è del tutto assente: non risultano, in effetti, sussistere né ricorso al lavoro altrui né utilizzo di significativi capitali per lo svolgimento dell'attività di che trattasi.

Inoltre, risulta del tutto mancante il requisito dell'autonomia in quanto l'attività risulta espletata solo ed unicamente in funzione della diretta e personale attività del professionista ricorrente.

Insomma, non esiste nel caso concreto quella autonoma organizzazione che costituisce il presupposto del tributo in questione.

Per l'effetto, il ricorso de quo deve essere accolto.


Per quanto concerne le spese di giudizio, queste devono essere compensate tra le parti, attesa la controversa natura giuridica della questione, oggetto del gravame proposto da parte del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto ordina il rimborso delle somme indebitamente versate.
Spese compensate.

Novara, 26 maggio 2009

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Puzo

